

Tabella per l'attribuzione del credito scolastico

La tabella per l'attribuzione del credito scolastico di seguito riportata (allegata al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62) stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

La tabella si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO			
Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7 - 8
$M = 6$	7 - 8	8 - 9	9 - 10
$6 < M \leq 7$	8 - 9	9 - 10	10 - 11
$7 < M \leq 8$	9 - 10	10 - 11	11 - 12
$8 < M \leq 9$	10 - 11	11 - 12	13 - 14
$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 - 13	14 - 15

Nota

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale nelle materie (tranne il voto di IRC) compresa la capacità relazionale.

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, viene espresso in numero intero e tiene in considerazione;

- la media **M** dei voti;
- l'assiduità della frequenza scolastica;
- l'interesse, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative (adesione ai progetti dell'offerta formativa dell'Istituto);
- gli eventuali crediti formativi (esperienze qualificate coerenti con il tipo di corso di studi).

Allo studente promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con insufficienze da recuperare (carenze formative), viene attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella.

In caso di accertato recupero di tale/i insufficienza/e nella prima sessione di verifica, il Consiglio di classe può integrare il punteggio assegnato in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media **M** dei voti.

Ai sensi dell'O.M. 128/99 art. 3 c. 2-3 e dell'O.M. 252/2016 art. 8 c.14-15, il Consiglio di classe può attribuire il punteggio massimo della banda di oscillazione al singolo studente se la media **M** dei voti di scrutinio sarà superiore, nella parte dopo la virgola, allo 0,5 oppure nei casi in cui saranno riscontrati positivi uno o più dei seguenti elementi:

- assiduità della frequenza scolastica;
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- interesse e impegno nelle attività complementari ed integrative;
- interesse e impegno nella frequenza delle lezioni di IRC;
- interesse e impegno nelle attività alternative all'insegnamento di IRC;
- elementi conoscitivi forniti da tutor esterni dei tirocini;
- interesse manifestato per attività di studio individuale di arricchimento culturale o disciplinare;
- crediti formativi.

Reintegro punteggio credito scolastico

Fermo restando il massimo di punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di classe, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, nello scrutinio finale dell'ultimo anno può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, ai sensi del comma 2 del citato articolo 11, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate (O.M. 252/2016).